

NOT. 22/2023 I DEL 18/01/2023



TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Provvedimento Organizzativo n. 1 del 2023

Il Giudice delle Esecuzioni

provvedendo d'ufficio nell'esercizio del potere – dovere del Giudice di controllo sull'operato dei propri ausiliari,
vista altresì la novella normativa di cui al d. lgs. 149/22, con particolare riferimento all'entrata in vigore al 1.01.2023 dell'art. 127 *ter* cpc (“Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”),

DISPONE QUANTO SEGUE

I Custodi ed i Delegati avranno cura di redigere una relazione ricognitiva di tutte le procedure esecutive a ciascuno affidate ed allo stato pendenti, nella quale, per ciascun processo esecutivo ed in base alla fase in cui versa lo stesso, daranno conto delle circostanze e dei dati di cui appresso. Detta reazione dovrà essere trasmessa nel termine di novanta giorni sull'indirizzo e – mail del Giudice dedicato ai propri ausiliari ed a questi già noto.

A) PROCEDURE IN FASE DI VENDITA

a) data dell'ultima ordinanza di delega e numero di esperimenti delegati; b) data degli esperimenti di vendita già espletati in attuazione della delega in corso; c) data del prossimo esperimento di vendita ovvero, in caso di esaurimento dei tentativi, data della prossima udienza avanti al Giudice; d) ove il pignoramento abbia attinto una pluralità di lotti: indicazione dei lotti tuttora subastati e, per i lotti già aggiudicati, i dati di cui al successivo paragrafo B)

Ove non sia stato ancora fissato il successivo esperimento di vendita, si sollecita i Professionisti alla celere fissazione dell'asta ed a precisare la relativa data nella relazione ricognitiva oggetto dell'odierna richiesta.

In caso di mancato tempestivo versamento delle spese di pubblicità da parte di precedente ed intervenuti titolati nel termine di 30 giorni dalla richiesta del Delegato, questi, come da delega, rimetterà senza indugio gli atti al Giudice.

Ove risultasse al Delegato la pendenza di trattative tra le parti, non formalizzate agli atti ma che di fatto rallentano il prosieguo delle attività liquidatorie, il Professionista depositerà

NR

una nota nei singoli fascicoli con la quale indicherà detta circostanza, affinché il Giudice valuti se convocare le parti onde eventualmente sollecitare formale istanza *ex art. 624 bis cpc*.

B) PROCEDURE IN FASE DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

a) indicazione dei lotti già aggiudicati ovvero trasferiti; b) prezzo di aggiudicazione; c) data di aggiudicazione ovvero di emissione del decreto di trasferimento; d) per i decreti di trasferimento già emessi: precisazione se gli adempimenti successivi al decreto di trasferimento siano in corso ovvero completati

Per i lotti già aggiudicati e non ancora trasferiti ed i cui saldi – prezzo siano stati tempestivamente versati dagli aggiudicatari, si sollecita i Professionisti al celere deposito nel fascicolo telematico della bozza del decreto di trasferimento e a precisare la data del relativo deposito nella relazione ricognitiva oggetto dell'odierna richiesta

C) PROCEDURE IN FASE DISTRIBUTIVA

data di fissazione dell'udienza di approvazione del piano di riparto ovvero data di deposito della relazione finale nel fascicolo telematico.

Si sollecita i Professionisti al rispetto dei termini di cui alla delega con riferimento alla fase distributiva e quindi:

- istanza per la liquidazione del proprio compenso: entro 20 giorni dalla trascrizione dell'ultimo decreto di trasferimento;
- deposito del progetto di distribuzione nel fascicolo telematico: entro 30 giorni dalla trascrizione dell'ultimo decreto di trasferimento;
- fissazione dell'udienza di approvazione del piano di riparto: entro 30 giorni dal deposito dello stesso in atti;
- deposito della relazione finale con documentazione giustificativa: entro 10 giorni dall'approvazione del piano di riparto.

In tutte le procedure in fase distributiva in cui non sia ancora stata celebrata l'udienza *ex art. 596 cpc*, si sollecita ai Professionisti alla celere fissazione della stessa ed a precisare la relativa data nella relazione ricognitiva oggetto dell'odierna richiesta.

In tutte le procedure in cui sia stato approvato il piano di riparto ma non sia ancora stata depositata la relazione conclusiva (e quindi non ancora formalmente dichiarate estinte da parte del Giudice), si sollecita i Professionisti all'emissione dei mandati di pagamento, alla chiusura del conto di procedura ed a produrre tutta la documentazione d'uopo nel fascicolo telematico, e ad indicare la data di detto deposito nella relazione ricognitiva oggetto dell'odierna richiesta.



D) PROCEDURE IN CUI È STATO CONFERITO (ANCHE O SOLTANTO) L'INCARICO DI CUSTODIA

a) stato di occupazione e condizioni di fatto degli immobili tuttora subastati; b) data dell'ultimo accesso ai beni; c) in caso di fissazione di indennità di occupazione: attivo maturato e ammontare di eventuali morosità, con precisazione delle attività espletate ai fini del ripianamento della stessa; d) in caso di ordine di liberazione: data di emissione del provvedimento, relazione sull'attività compiuta ai fini dell'attuazione dello stesso, data ed esito dell'ultimo accesso.

Ove l'ultimo accesso risalga a data antecedente al 31.12.2021, si sollecita i Professionisti ad effettuare nuovo sopralluogo, i cui esiti saranno riferiti in apposita relazione da versare agli atti di procedura – nella relazione ricognitiva oggetto dell'odierna richiesta dovendosi esclusivamente indicare la relativa data.

E) PROCEDURE SOSPESSE

titolo della disposta sospensione e data del relativo provvedimento

F) PROCEDURE ULTRADECENNALI (iscritte a ruolo fino al 31.12.2012)

- il Delegato avrà cura di precisare quale attività sia stata espletata nel corso dell'ultimo dell'anno;
- il Custode (per le procedure che ancora versano in fase liquidatoria) avrà cura di riferire se nell'ultimo anno vi siano state richieste di visita o manifestazioni di interesse al bene, anche informali, e di indicare le verosimili ragioni ostative alla vendita dei cespiti.

PRECISA CHE

si devono ritenere escluse dalla richiesta relazione le procedure in cui non è ancora stata delegata la vendita ovvero in cui il debitore è stato ammesso alla conversione del pignoramento.

DISPONE ALTRESI' CHE

Custodi e Delegati verifichino i saldi attivi dei conti correnti o libretti di procedura dagli stessi aperti e, in caso di saldo negativo, depositino apposita nota nei singoli fascicoli, onde consentire al Giudice di provvedere mediante determinazione di fondo spese.

AVVISA

i Professionisti che:

in caso di mancata tempestiva trasmissione della relazione ricognitiva ovvero ove dalla stessa non emerga l'espletamento di tutti gli adempimenti oggi richiesti, il Giudice potrà richiedere al Professionista di formalmente relazionare sul proprio operato nell'ambito di ciascun fascicolo allo stesso affidato e, ove dovesse risultare il mancato rispetto dei termini e delle direttive di cui alla delega, si valuterà la revoca del Delegato;

il rispetto delle tempistiche di cui alla delega – per tutte le fasi: liquidatoria, di trasferimento, distributiva – verrà considerato quale criterio per la prioritaria assegnazione di nuovi incarichi, nel rispetto del noto canone di rotazione temperata indicato dal CSM;

le procedure ultradecennali godono di calendarizzazione prioritaria nell'agenda del Giudice e devono parimenti godere di spedita trattazione da parte dei Delegati.

Con riferimento alla fissazione dell'udienza di approvazione del piano di riparto,

AUTORIZZA

Il Delegato a procedere all'approvazione del piano di riparto secondo le seguenti modalità:

- contestualmente al deposito del piano di riparto con le modalità e le tempistiche di cui alla delega, il Professionista assegnerà alle parti un termine perentorio ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per il deposito di note scritte contenenti le eventuali osservazioni al piano ovvero l'approvazione del medesimo; il Professionista darà atto dell'autorizzazione emessa dal Giudice con il presente provvedimento organizzativo ed avviserà espressamente le parti che il mancato deposito di note nel predetto termine perentorio sarà qualificato quale tacita approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 597 cpc;
- notificherà ai creditori a mezzo PEC e al debitore nelle forme di cui all'art. 492 cpc il suddetto provvedimento;
- nel terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine perentorio assegnato il Delegato: redigerà l'ordinanza con la quale approva il piano di riparto ovvero, in caso di contestazione, rimette gli atti al Giudice per ogni consequenziale provvedimento ex art. 512 cpc; comunicherà contestualmente detto provvedimento a mezzo pec alle parti costituite; nella medesima giornata lo depositerà, con le relative ricevute, nel fascicolo telematico.

Si comunichi al Sig. Presidente del Tribunale di Palmi, al locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dell'Ordine dei commercialisti, ai Notai delegati alle vendite del circondario.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito internet del Tribunale, previo ogni adempimento all'uopo necessario.

Palmi, 17 gennaio 2023



Il Giudice delle Esecuzioni
dott.ssa Marta Caineri

